

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE ASSOGGETTATO AD IVA

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia di cui una per ciascuna delle parti ed una per l'amministrazione finanziaria si conviene e si stipula quanto segue:

La Società G&B ITALIANA Srl con sede legale in via Kechler n.6-33095 San Giorgio della Richinvelda (PN) P.IVA.01242440939 in persona del suo procuratore Marcon Dott.ressa Alessandra, nata a San Vito al Tagliamento (PN) in data 23/11/1965 e residente a Pordenone in via Colvera n.17/6 di seguito denominato locatore

e **Cantina di Conegliano**
Soc. Agr. Coop.
Via M. Piovesana, 15 - Tel. 0438.22268
31015 CONEGLIANO (TV)
C.F. e P. IVA 00191770262
Reg. Soc. Trib. TV 1103/61 - CCIAA TV 24600

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il locatore concede al locatario l'affitto dei seguenti beni:

-MEMBRANA COMPACT DDWINE

n.6 elementi da 10 mq
comprensiva di wessel

alle seguenti condizioni:

1) La locazione avrà durata 24 mesi rinnovabile tacitamente di anno in anno con la possibilità di ambedue le parti di recedere dal contratto con preavviso di 6 mesi dalla scadenza a mezzo lettera raccomandata A.R.

2) Il canone mensile viene fissato in Euro 356-(trecentocinquantasei/00)-+IVA e viene contabilizzato all'inizio di ogni anno fiscale con regolare fattura dell'intero anno o della frazione residua. Il pagamento delle mensilità avverrà con emissione di RID addebitati alla fine di ogni mese sul conto corrente segnalatoci al momento della stipula del contratto di affitto.

3) In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il locatore si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e ritirare l'oggetto del contratto a spese del locatario. Il locatario si impegna a facilitare il locatore nelle operazioni di ritiro del materiale.

- 4) Il locatario si obbliga a conservare e custodire i beni oggetto del presente contratto con la dovuta diligenza e non potrà concedere a terzi il godimento neppure temporaneo, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.
- 5) Alla cessazione del contratto di affitto il bene dovrà essere restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso, franco stabilimento del locatore.
- 6) Il locatore si riserva di poter adeguare, dal 2° anno in poi con comunicazione scritta, il valore del canone facendo riferimento all'indice ISTAT.
- 7) Per consentire un funzionamento ottimale della macchina il locatore, su richiesta e previo appuntamento, effettuerà una volta all'anno un controllo della macchina e delle membrane a titolo gratuito, franco propria sede.
- 8) Per poter usufruire della garanzia fornita dal locatore, il locatario si impegna a fare funzionare la macchina secondo le istruzioni impartite e ad utilizzare i prodotti per gestione membrane e macchina fornite dal locatore con pagamento ricevuta bancaria a 60 GGFM.
- 9) Tutti i costi per l'installazione, materiali di consumo, manodopera e quant'altro necessiti per il buon funzionamento della macchina sono a carico del locatario.
- 10) Saranno a carico del locatario gli eventuali costi dei danni subiti per incuria, uso improprio od errato dei macchinari. Nessuna responsabilità, comunque potrà essere addebitata al locatore per eventuali danni diretti od indiretti derivanti al locatario o a terzi per l'uso della macchina e delle membrane.
- 11) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.
- 12) L'imposta di bollo per il contratto, le quietanze, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle leggi vigenti e la registrazione sono a carico del locatario.
- 13) In caso di controversie il foro competente è quello di Pordenone.

San Giorgio della Richinvelda (PN), il 11 APR. 2005

G & B ITALIANA srl
Via Vittorio, 6
33095 San Giorgio della Richinvelda (PN)
Tel. 0427.918711 - Fax 0427.918718
Partita IVA 01242400939

Il locatario
Cantina di Conegliano S.a.c.
31015 CONEGLIANO (TV)

APPROVAZIONE ESPLICATA DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 CC, il locatario dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole:

ARTICOLO	1-DURATA CONTRATTO
ARTICOLO	2-CANONE MENSILE
ARTICOLO	3-MANCATO PAGAMENTO RATE
ARTICOLO	4-CONSERVAZIONE BENE
ARTICOLO	5-CESSAZIONE CONTRATTO
ARTICOLO	6-ADEGUAMENTO CONTRATTO
ARTICOLO	7-CONTROLLO MACCHINA
ARTICOLO	8-FUNZIONAMENTO MACCHINA
ARTICOLO	9-COSTI MACCHINA
ARTICOLO	10-EVENTUALI DANNI
ARTICOLO	11-LEGISLAZIONE APPLICATA
ARTICOLO	12-IMPOSTE CONTRATTO
ARTICOLO	13-FORO COMPETENTE

Il locatario

Cantina di Conegliano S.a.s.
31015 CONEGLIANO (TV)